



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/116

del 11/05/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: SICAV S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto.

- **Codice SGRB:** IPPC-CH-018
- **Comune impianto:** Gissi
- **Sede impianto:** Zona Industriale
- **Provincia impianto:** Chieti
- **Georeferenziazione (Lat., Lon.):** 42.064778N, 14.593806E
- **Titolarità autorizzazione e Gestore:** SICAV S.p.A.
- **Sede legale:** Zona Industriale snc, 66052 Gissi (CH)
- **Registro imprese:** CH-72031
- **CF/p. iva:** 00621710698
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- **Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006):** 5.1h, 5.5
- **Operazioni (All. B e C, parte IV, D.lgs. 152/2006):** R7, R13
- **Attività svolta/tipologia impianto:** Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto
- **Capacità/Potenzialità:**
 - **CAPACITÀ MASSIMA AUTORIZZATA ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI (R7).**
Forno A: riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi. Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero. Forno A: 28,8 t/g e 4.100 t/a. Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904.
Forno B: riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero (R7) Forno B: 28,8 t/giorno e 10.000 t/a. Codice EER: 190904.
 - **POTENZIALITÀ MASSIMA MESSA IN RISERVA RIFIUTI (R13).**
Rifiuti pericolosi Istantanea: 200 t. Annuale: 4.100 t;
Codici EER: 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*.
Rifiuti non pericolosi: Istantanea: 430 t; Annuale: 10.000 t.
Codici EER: 150203, 191302, 190904

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

RICHIAMATE

- La nota prot. RA/348817 del 18/11/2020 del SGRB ad oggetto: "Sicav Spa - D.D. n. DA21/168 del 10/11/2014 e s.m.i - D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Impianto di stoccaggio e recupero di carboni attivi. Avvio procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i." con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo, ritenendo, nelle premesse della citata nota, che: [omissis] per l'impianto in oggetto, in riferimento alle quantità istantanee autorizzate ed alla operazione R7 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in esercizio, sia necessario avviare un riesame del provvedimento autorizzativo ai fini del rilascio di una Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. [omissis].

Pagina 1 di 20



GIUNTA REGIONALE

- La nota acquisita al prot. RA/14295 del 18/01/2021 (allegati acquisiti al prot. RA/14302 del 18/01/2021) ad oggetto: “Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – D.Lgs. 152/2006” della ditta Sicav S.p.A. la quale ha inoltrato la documentazione per la richiesta di AIA allegando alla stessa:
 - Domanda di AIA (RA/14295 del 18/01/2021);
 - Modulistica AIA – IPPC; Sintesi non tecnica (RA/14295 del 18/01/2021);
 - Modulistica AIA – IPPC; Elaborato Tecnico Descrittivo (RA/14295 del 18/01/2021);
 - Modulistica AIA – IPPC; Schede integrative rifiuti (RA/14295 del 18/01/2021);
 - Allegati (RA/14302 del 18/01/2021):
 - allegato a.1 estratto topografico;
 - allegato a.2 stralcio p.r.t;
 - allegato a.3 stralcio mappa catastale;
 - allegato a.6 giudizio ccr-via n.° 2370 del 06.03.2014;
 - allegato a.7 dichiarazione ambientale 2020;
 - allegato a.8 verifica di sussistenza sicav;
 - allegato a.9 determinazione da 21.168 del 10.11.2014 e s.m.i.;
 - allegato a.10 elenco rifiuti ammissibili e potenzialità;
 - allegato b.1 planimetria generale del complesso impiantistico;
 - allegato b.2 flow-sheet dei processi di lavorazione;
 - allegato c.1 schede di sicurezza materie prime utilizzate;
 - allegato c.2-g.1 aree stoccaggi rifiuti e materie prime;
 - allegato d.1 planimetria rete idrica e fognaria;
 - allegato d.2 certificati acqua di scarico;
 - allegato d.3 schema a blocchi riferito al bilancio idrico;
 - allegato e.1 planimetria dei punti di emissione in atmosfera;
 - allegato e.3 certificati analisi 2018, 2019 e 2020;
 - allegato e.4 quadro riassuntivo delle emissioni autorizzato;
 - allegato f.2 valutazione di impatto acustico;
 - allegato g.2 copia mud 2019.

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L312; come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata sulla GUUE del 14 giugno 2018, n. L 150.

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015.

VISTO il D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., Parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”, come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29-ter “*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*”
- art. 29-octies “*Rinnovo e riesame*”
- art. 29-nonies “*Modifica degli impianti o variazione del gestore*”
- art. 29-decies “*Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale*”, comma 9.

VISTO il D.lgs. 03/09/2020, n. 116 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” (in vigore dal 27/09/2020), che ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. 152/06 e s.m.i.



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i.

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 “*Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*”.

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento*”.

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007*”.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti che abroga alcune Direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L. 312 e s.m.i.
- Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*);
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 1° giugno 2015;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” e s.m.i., in particolare il D.lgs. 17/02/2017, n. 41 “*Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’art. 19, comma 2, lettera i), l) e m) della L. 30 ottobre 2014, n. 161*” ed il D.lgs. 17/02/2017, n. 42 “*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) della L. 30 ottobre 2014, n. 161*”;
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- D.Lgs. 04/08/1999 n. 372 di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
- D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005), entrato in vigore in data 08.10.2005;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- Legge n. 132 del 01/12/2018 recante: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”, che all’art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;



GIUNTA REGIONALE

- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*”, che all’art. 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come disciplinato dall’art. 188-ter) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- D.M. n. 141 del 26/05/2016 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L.R. 17.07.2007, n. 23 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*”, pubblicata su BURAT n° 42 del 25.07.2007;
- L.R. 29/07/2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- L.R. 23/01/2018, n. 5: “*Norme a sostegno dell’economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”, per quanto applicabile a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019;
- L.R. 04/07/2019, n. 15 recante “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale, in ordine alle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) e connesse alla gestione dei rifiuti:

- DGR n. 58 del 13/02/2004, afferente i procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;
- DGR n. 461 del 03/05/2006, recante: “*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento*”, che fissa i criteri per il rilascio dell’AIA, emana la nuova modulistica e i nuovi calendari per la presentazione delle richieste di autorizzazione;
- DGR n. 862 del 13/08/2007 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. n. 59/05 concernente “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”*”. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR n. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 D. Lgs n. 59/05 – approvazione modulistica, che modifica l’art. 5 dell’allegato B alla DGR n. 461/06;
- DGR n. 997 del 08/10/2007 e s.m.i., recante: “*Delibera di giunta Regionale n. 461 del 03.05.2006 avente ad oggetto D. Lgs. n. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”*”. Modifica che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 8 - Autorizzazione avente valore AIA;
- DGR n. 1227 del 27/11/2007 “*Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*” e s.m.i.;
- D.D. n. DN3/1 dell’11/01/2008, avente per oggetto: “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- DGR n. 233 del 26/03/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale n. 461 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. n. 59/2005 concernente attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*” Modifica ed integrazione, che integra l’Allegato B della DGR n. 461/06 con l’art. 9 “*Sanzioni*”;
- DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante: “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs n. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e DGR n. 9 agosto 2004, n. 686 avente ad oggetto: “D.Lgs. n. 372/99, concernente: Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” - art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). “Adeguamento al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008”*”, che recepisce il Decreto Interministeriale sulle Tariffe;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008 avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 – Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*” e s.m.i.;
- DGR n. 1208 del 04/12/2008 avente ad oggetto: “*Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA*”, nonché la successiva DGR n. 738 del 07/11/2011 avente ad oggetto “*Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA e VIA - Modifica DGR n. 1208 del 04/12/2008*”;



GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 158 del 30/03/2009 recante: “DGR n. 997 dell’8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 03.05.2006 – D. Lgs. n. 59/05 concernete attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA”;
- DGR n. 310 del 29/06/09 avente ad oggetto: “Criteri ed indirizzi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuazione dell’Autorità competente ai sensi del D. Lgs n. 59/05 – Modifiche e riordino delle disposizioni vigenti di cui alle DGR n. 58/2004 e DGR n. 461/2006”, con la quale è stata modificata la DGR n. 58 del 13.02.2004 ed è stata individuata quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali ai sensi del D. Lgs n. 59/05 (ora recepito nel D. Lgs. n. 152/2006) la Direzione Protezione Civile Ambiente (oggi Dipartimento Territorio – Ambiente) relativamente agli impianti di cui alle categorie 3.1, 5, 6.4 a), 6.5 dell’Allegato I del predetto Decreto;
- DGR n. 917 del 23/12/2011 recante: “Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”. Parte IV – “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”. Approvazione di linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lettera l), l bis), art. 29- nonies) ed art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;
- DGR n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: “Individuazione dell’autorità competente ai sensi della parte II° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Modifica delle disposizioni di cui alla DGR N. 310 del 29/06/09”;
- DGR n. 04 del 12/01/2016 recante: “Obiettivi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA – Approvazione Modulistica aggiornata per Autorizzazione Integrata Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione Unica (D. Lgs. n. 387/2003)”;
- DGR n. 806 del 05/12/2016: “Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 decies, commi 11-bis e 11-ter”;
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”;
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.” – D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998.

VISTO il Decreto MATTM del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 dell’ex D. Lgs. n. 59/2005, mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTO il Decreto MATTM del 06/03/2017, n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.

RICHIAMATA la Circolare del MATTM prot.n. 1121 del 21.01.2019, concernente: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzioni dei rischi”, successivamente



GIUNTA REGIONALE

integrata con circolare congiunta dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno prot. n. 2730 del 13.02.2019, concernente "Disposizioni attuative dell'art. 26 – bis della L. 1° dicembre 2018, n. 132".

RICHIAMATO il documento ISPRA avente per oggetto: *"Elementi di valutazione ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati"*.

RICHIAMATE le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA 61/2019 del 27/01/2019, cd. *"Linee Guida SNPA"*.

RICHIAMATE:

- la **D.D. n. DA21/168 del 10/11/2014** avente ad oggetto *"D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 art. 209 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. S.I.C.A.V. Srl - Carboni Attivi, Zona Industriale, GISSI (CH) - C.F. 00621710698. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di una variante sostanziale per l'esercizio di un impianto esistente destinato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, consistenti in carbone attivo esausto, autorizzato con D.D. n. DF3/23/30.03.2004 e s.m.i., ubicato nel Comune di Gissi (CH), foglio n. 4, particella n. 187 del P.R.G. del Comune di Gissi (CH), per complessivi mq 13.081. Operazioni R13 - R7 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i."*;
- il Giudizio **CCR-VIA**, Provvedimento **n. 2370 del 06/03/2014**, Giudizio favorevole con la seguente prescrizione: *"va rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e, a tal fine, in sede di conferenza dei servizi, dovrà essere prodotta valutazione previsionale di impatto acustico dimostrante il rispetto del valore limite differenziale presso i recettori più prossimi"*;
- il verbale della conferenza dei servizi del 15/04/2014 che, tra l'altro, riporta [omissis] *Per quanto attiene alla prescrizione derivante dal giudizio di V.A. i rappresentanti della Società producono copia della relazione di impatto acustico ambientale, datata 11.04.2014, che viene consegnata in copia ai presenti, nonché ulteriori copie da inoltrare da parte del SGR alle altre Amministrazioni [omissis]*;

RICHIAMATE:

- Le comunicazioni di varianti non sostanziali di cui alle note trasmesse dalla S.I.C.A.V. srl in data 12/03/2015 e 14/01/2016 in merito a:
 - Diversa programmazione nel trattamento del codice EER 190904 ossia l'utilizzo del codice sulla linea forno A anziché sulla linea forno B (di cui alla comunicazione del 12/03/2015);
 - Introduzione di un nuovo codice EER 19 13 01* da sottoporre all'operazione di recupero R7 nella linea forno A, senza modifica delle quantità autorizzate (di cui alla comunicazione del 14/01/2016);
- La nota acquisita al prot. RA/94158 del 29/04/2016 dell'ARTA Distretto Sub Provinciale di San Salvo/Vasto con la quale è stato riscontrato il parere tecnico favorevole alle varianti sopra citate.
- La nota prot.n. RA/0136861 del 15/06/2016 del SGRB-dpc026 con la quale il Servizio ha richiesto alle Amministrazioni competenti per territorio l'espressione di un parere tecnico in merito alle comunicazioni di variante non sostanziale sopra richiamate.
- La nota acquisita al prot. RA/2695 del 05/01/2018 della ditta la Sicav con la quale trasmette il certificato EMAS (N. Reg: IT – 000462).
- La nota prot. RA/74819 del 15/03/2018 del SGRB – dpc026 ad oggetto: *"Ditta SICAV SRL – Adempimenti di cui alla DGR n. 254/2016 – DA21/168 del 10/11/2014 – Restituzione polizza Fideiussoria"*.

RICHIAMATE:

- La nota acquisita al prot. RA/291613 del 18/10/2019 (acquisita anche al RA/293991 del 21/10/2019) con la quale la ditta Sicav inoltra domanda di voltura della D.D. n. DA21/168 del 10.11.2014, da Sicav S.r.l. a Sicav S.p.A. Stessa nota è stata acquisita al prot. RA/0297342 del 24/10/2019 (acquisita anche al prot. RA/298040 del 24/10/2019), per il tramite del SUAP competente.
- La nota acquisita al prot. RA/0070694 del 10/03/2020 (stesso contenuto della nota prot. RA/0069541 del 09/03/2020) con la quale è pervenuta da parte della SICAV S.p.A. un'ulteriore comunicazione di Variante Non Sostanziale alla D.D. n. DA21/168 del 10.11.2014 concernente un incremento del +15%, relativamente alla potenzialità autorizzata per una delle due linee di trattamento (Linea: Forno A) ed allo stoccaggio istantaneo



GIUNTA REGIONALE

per i soli rifiuti non pericolosi, per la quale ha ottenuto dal SGRB-dpc026 il nulla osta all'attivazione della stessa, giusta nota prot.n. 94705 del 06/06/2020 e nello specifico:

1. Potenzialità annua Forno A (R7):
 - a. quantità di cui alla D.D. n. DA21/168 del 10/11/2014: 4100 t/a;
 - b. quantità incrementata del +15% di cui alla VnS: 4715 t/a.
2. Messa in riserva (R13) dei rifiuti NON pericolosi:
 - a. quantità istantanea di cui alla D.D. n. DA21/168 del 10/11/2014: 430 ton;
 - b. quantità istantanea incrementata del 15% di cui alla VnS: 494 ton.

Alla nota sono stati allegati:

- Lettera di comunicazione modifica non sostanziale;
- Allegato A (Potenzialità impianti e quantitativi di messa in riserva ANTE-MODIFICA);
- Allegato B (Potenzialità impianti e quantitativi di messa in riserva POST-MODIFICA);

Stessa comunicazione è stata trasmessa dal SUAP "Trigno- Sinello" ed acquisita al prot. RA/71396 del 10/03/2020.

RICHIAMATA la nota prot. RA/94705 del 06/04/2020 del SGRB-DPC026 ad oggetto: "*D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 – L.R. 45/2007 e s.m.i., art. 45 - D.G.R. n. 1192 del 01.12.2008. Sicav Spa - Comunicazione di variante non sostanziale alla D.D. n. DA21/168 del 10.11.2014 inerente l'esercizio di un impianto di stoccaggio e recupero di carboni attivi. Nulla osta*" con la quale il SGRB ha dato il proprio Nulla Osta alla modifica non sostanziale sopra richiamata.

RICHIAMATA la nota prot. RA/63563 del 19/02/2021 ad oggetto: "*D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona*" con la quale il SGRB ha indetto la Conferenza di Servizi ex art. 14-bis L. 241/1990. Nell'Art. 3 della nota di convocazione si rende noto, tra l'altro, che [omissis] *Le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il termine perentorio del 10/04/2021* [omissis].

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/64784 del 22/02/2021 del SUAP "Trigno-Sinello" ad oggetto: "*Riscontro alla PEC del giorno venerdì 19 febbraio 2021 11:28 con oggetto "0063563/21: SUAP TRIGNO-SINELLO SAN SALVO (CH) SUAPTRIGNO@PEC.ITSICAV; S.P.A.INFO@PEC.SICAVSRL.COM; A.R.T.A. SEDE CENTRALE SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT"* con la quale il SUAP "Trigno-Sinello" [omissis] *comunica nuovamente che agli atti telematici di questo S.U.A.P. non risultano pratiche intestate alla ditta Sicav S.p.A.* [omissis].

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/71281 del 24/02/2021 con la quale la ditta SICAV provvede alla trasmissione della contabile della tariffa istruttoria ex D.G.R. n. 4 del 12/01/2016 (Allegato 3), corredata dal foglio di calcolo.

RICHIAMATA la nota acquisita al prot. RA/73778 del 25/02/2021 della Provincia di Chieti ad oggetto: "*Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Conferenza di Servizi*" con la quale la Provincia di Chieti chiede alla Ditta [omissis] *di indicare se per l'impianto e/o stabilimento nel quale viene esercitata l'attività autorizzata in art. 208 D. Lgs. 152/2006 e, per la quale si è attivato il presente procedimento, siano mai state attivate le procedure di cui al Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006* [omissis].

PRESO ATTO della nota prot. RA/78309 del 01/03/2021 del SUAP "Trigno-Sinello" ad oggetto: "*Riscontro alla PEC del giorno venerdì 26 febbraio 2021 10:44 con oggetto "Protocollo nr: 3302 - del 25/02/2021 - p_ch - Provincia di Chieti OGGETTO: Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Conferenza di Servizi*" con la quale il SUAP comunica che [omissis] *non risultano pratiche intestate alla ditta Sicav S.p.A.* [omissis] ed inoltre [omissis] *lo scrivente Sportello non è abilitato alla ricezione delle pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), poiché l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA è la Regione Abruzzo, così come indicato nella DGR 469/2015*



GIUNTA REGIONALE

e come d'altra parte ribadito dal D.Lgs. n. 222/2016, sez. III punto n. 1.1, dove non il legislatore non ha menzionato lo Sportello unico per le attività produttive, come, invece, espressamente previsto per le altre tipologie di lavori e/o procedimenti [omissis].

RICHIAMATA la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. RA/94609 del 10/03/2021 ad oggetto: “D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona - Riscontro. Codice Pratica 13/05761. Codice SGR IPPC-CH-018. Comune Gissi” nella quale il Servizio rileva che [omissis] per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli Allegati III e IV (fatta eccezione per le modifiche o estensioni che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'Autorità Competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare (VP) al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 104/2017) [omissis].

RICHIAMATA la nota acquisita al prot. RA/97353 del 11/03/2021 con la quale l'ARTA Abruzzo, nel riscontrare la nota del SGRB (prot. RA/63563 del 19/02/2021) invia [omissis] le richieste di integrazioni che la scrivente ritiene necessarie al fine di poter formulare le valutazioni di competenza [omissis].

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/108714 del 18/03/2021 della ditta SICAV S.p.A. ad oggetto: “D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. – Comune di Gissi (CH) – Codice SGR: IPPC-CH-018 – Precisazioni” con la quale la ditta SICAV [omissis] ritiene indispensabile fornire alcune fondamentali precisazioni [omissis]. In tale nota l'azienda precisa che [omissis] l'esercizio dell'attività di riattivazione dei carboni attivi esausti a soglie inferiori rispetto a quelle attualmente autorizzate non sarebbe tecnicamente possibile in quanto la riduzione del materiale stoccato in ingresso determinerebbe l'impossibilità di alimentare in maniera costante i forni di riattivazione; di conseguenza si dovrebbe procedere ad un continuo “start e stop” delle linee tale da determinare minor efficienza nel processo di rigenerazione, ma soprattutto produrre maggiori impatti ambientali per il continuo ripetersi di fasi transitorie degli impianti. La conduzione dell'impianto a condizioni tecnicamente ed economicamente insostenibili avrebbe come inevitabile conseguenza l'immediata cessazione delle attività produttive con conseguenziale perdita dei livelli occupazionali attuali, evento che sarebbe particolarmente nefasto in un periodo così drammatico dal punto di vista economico e sociale, ulteriormente aggravato dalla situazione pandemica tuttora in atto [omissis]. Relativamente all'eventualità di dover attivare il procedimento di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il Servizio Valutazioni Ambientali, l'azienda comunica che [omissis] **rinuncia agli incrementi di potenzialità (inferiori al 15%) già accordati dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con nota prot. 94705/20 del 06.04.2020, riportando la potenzialità ai livelli già valutati dall'organo tecnico competente in materia di VIA nel 2014** [omissis]. L'azienda, inoltre, precisa che [omissis] Le ulteriori integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalle amministrazioni coinvolte nelle note sopracitate saranno puntualmente riscontrate in un documento unitario in corso di ultimazione, che verrà trasmesso all'Autorità Competente nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 lettera c) della citata nota del SGRB [omissis].

RICHIAMATA la nota prot. RA/111104 del 19/03/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i. Comunicazioni” con la quale il SGRB [omissis] Invita la ditta Sicav S.p.A., nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo avviato con nota prot. RA/348817 del 18/11/2020, di voler continuare ad operare nel rispetto dei limiti fissati a quanto sinora autorizzato [omissis].

RICHIAMATA la nota prot. RA/114340 del 22/03/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: “D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Avviso di indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in



GIUNTA REGIONALE

forma semplificata ed in modalità asincrona. Delega dott. Costantini Gabriele a RP” nella quale il Dirigente del SGRB delega il Dott. Gabriele Costantini a Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art.li 5 e 6 della L. n. 241/1990 e dell’art. 15 della L.R. n. 31/13.

RICHIAMATA la nota prot. RA/118883 del 25/03/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto: *“Sicav Spa - D.D. n. DA21/168 del 10/11/2014 e s.m.i - D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Impianto di stoccaggio e recupero di carboni attivi. Precisazione rif. nota SBRB-dpc026 del 19/03/2021”* nella quale il SGRB comunica alla ditta [omissis] *nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo avviato con nota prot. RA/348817 del 18/11/2020, di continuare ad operare nel rispetto sia delle prescrizioni fissate nell'autorizzazione vigente, sia nei limiti delle potenzialità di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi previsti dall'All. VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i., per le attività 5.1 lettera h e 5.5 [omissis].*

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/123027 del 27/03/2021 della ditta SICAV S.p.A. relativa all’ *“Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto zona industriale – Comune di Gissi (CH); integrazioni richieste dalle amministrazioni interessate di cui alla nota SGRB prot. n. 0063563/21 del 19.02.2021, art. 3 punto b)”* nella quale l’azienda riscontra la nota del SGRB prot. RA/63563 del 19/02/2021 allegando:

- Relazione illustrativa.
- ALLEGATO I. Relazione Geologica redatta a cura del dott. geol. C. Rossi.
- ALLEGATO II. QRE Aggiornato – Marzo 2021.
- ALLEGATO III. Comunicazioni intercorse per la definizione del tenore di ossigeno.
- ALLEGATO IV. PMC aggiornato – Marzo 2021.
- ALLEGATO V. Previsione di impatto acustico ambientale (2014).

RICHIAMATA la nota prot. RA/125863 del 30/03/2021 del SGRB – dpc026 ad oggetto *“D.lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Ditta SICAV S.p.A. Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i. Pubblicazione integrazioni. Comunicazioni”*, nella quale il Servizio comunica che [omissis] *“la documentazione relativa all’istanza Sicav S.p.A. è consultabile sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/sicavspa-nuova-istanza-esame> unitamente alle integrazioni prodotte dalla Società”*.

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. RA/133324 del 02/04/2021 della Provincia di Chieti ad oggetto: *“Impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto. Istanza di AIA. Ditta SICAV S.p.A. Conferenza di Servizi”*, nella quale [omissis] *si comunica che questo Ente non rileva, all’interno del procedimento di AIA, autorizzazioni di propria competenza ai sensi della LR n. 32/2015 e dell’art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006 [omissis].*

RICHIAMATA la nota acquisita al prot. RA/160124 del 20/04/2021 dell’ARTA Abruzzo ad oggetto: *“Procedimento su Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale Società SICAV S.p.A. Zona Industriale, Gissi (CH). Riscontro nota regionale acquisita al prot. ARTA N.0008336/2021 del 19/02/2021. Valutazioni tecniche conclusive”* con la quale l’Agenzia [omissis] *esaminata la documentazione integrativa inviata dall’azienda con nota acquisita al prot. ARTA con prot. n. 15129 del 29/03/2021 in riscontro delle richieste di integrazioni di cui al parere ARTA N.0012315/2021 del 11/03/2021, nella relazione allegata, elaborata in accordo con il Distretto Arta di San Salvo, si riportano le valutazioni tecniche conclusive [omissis].*

VISTA la nota acquisita al prot. RA/164741 del 23/04/2021 con la quale la ditta SICAV S.p.A. trasmette i certificati ISO 14001/2015 con scadenza al 24/11/2021 e EMAS IT/000462 con scadenza al 09/10/2023.

DATO ATTO della riunione in videoconferenza del 27/04/2021, ore 15:00 effettuata su invito di ARTA Abruzzo a seguito della richiesta dell’Azienda, partecipanti: SGRB, ARTA Abruzzo, Consulenti Azienda; al fine di chiarire alcuni aspetti del parere rilasciato da ARTA Abruzzo (valutazioni tecniche conclusive N.0019222/2021 del 20/04/2021) acquisito al prot. RA/160124 del 20/04/2021.



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO Il verbale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi (rif. note prot. RA/348817 del 18/11/2020 e prot. RA/63563 del 19/02/2021) trasmesso con nota prot. RA/184741 del 04/05/2021.

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

RICHIAMATA la modifica al “Codice Antimafia” di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia.

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013.

DATO ATTO che, per la Ditta SICAV S.p.A., verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa.

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL).

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. n. 2/2013 e n. 20/2013”.

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti.

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-ter e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITÀ

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. RA/63563 del 19/02/2021, alla SICAV S.p.A., CF/p. iva: 00621710698, l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato “SICAV S.p.A. – Impianto/complesso IPPC per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi consistenti in carbone attivo esausto”, sito nel Comune di Gissi (CH), Zona



GIUNTA REGIONALE

Industriale snc, rientrante nelle attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006) 5.1h, 5.5; Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006) R7, R13.

c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla SICAV S.p.A. elencati in premessa;

d) di **AUTORIZZARE** la capacità complessiva dell'impianto secondo il seguente schema riassuntivo:

POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

CODICE IPPC 5.1 h Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: [omissis] h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti [omissis]
CODICE IPPC 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
ATTIVITÀ NON IPPC Produzione e commercializzazione di carboni attivi vergini

CAPACITÀ MASSIMA AUTORIZZATA ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI (R7)		
Forno A:	riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi	Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero. Forno A: 28,8 t/g e 4.100 t/a. Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904
Forno B:	riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari	Potenzialità massima di rifiuti avviati a recupero. Forno B: 28,8 t/g e 10.000 t/a. Codice EER: 190904

POTENZIALITÀ MASSIMA MESSA IN RISERVA RIFIUTI (R13)		
Rifiuti pericolosi	Istantanea: 200 t; Annua: 4.100 t;	Codici EER: 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301* - Area di messa in riserva: Area 3. Modalità di messa in riserva: big bags.
Rifiuti non pericolosi	Istantanea: 430 t; Annua: 10.000 t;	Codici EER: 150203, 191302, 190904 – aree di messa in riserva: Aree 4, 6 e 7 – modalità di messa in riserva: Big bags, cumuli, silos
* In linea con la Circolare 1121/19 (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) si ritiene che la durata massima della messa in riserva non possa eccedere: - 6 mesi per i rifiuti pericolosi; - 12 mesi per i rifiuti non pericolosi		

CAPACITÀ PRODUTTIVA		
Forno A:	Carbone riattivato di origine	500 kg/h;



GIUNTA REGIONALE

	industriale	12 t/g
Forno B:	Carbone riattivato di origine idropotabile e/o alimentare	500 kg/h da materia prima vergine; 12 t/g 600 kg/h da rifiuto; 14,4 t/g

Art. 2

AUTORIZZAZIONI REGIONALI INTEGRATE

1. Il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione citata in premessa (Determinazione n. DA21/168 del 10/11/2014), fissando nuove prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla emanazione del presente provvedimento.
2. Si specifica, comunque, che nel periodo transitorio, fino alla data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione le precedenti autorizzazioni, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, continueranno a produrre effetti per le condizioni gestionali e per le prescrizioni.

Art. 3

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. La validità dell'A.I.A. è di **16 (sedici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, stante che l'installazione di che trattasi risulta certificata secondo la **norma EMAS** (D.lgs. 46/2014) con certificato acquisito al prot. RA/164741 del 23/04/2021 (nota di trasmissione dei certificati ISO 14001/2015 con scadenza al 24/11/2021 e EMAS IT/000462 con scadenza al 09/10/2023).
2. La Ditta dovrà trasmettere la certificazione aggiornata entro 15 gg dalla data di scadenza delle stesse certificazioni.

Art. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.
2. La Ditta dovrà comunicare la data di avvio dell'esercizio nella nuova configurazione all'A.C. ed all'ARTA competente per territorio.
3. Emissioni in atmosfera:
 - a. Vedasi QRE aggiornato, parte integrante e sostanziale del Provvedimento, aggiornato con le risultanze della Conferenza dei Servizi.
 - b. Con riferimento al QRE aggiornato, come previsto dalle BAT, integrato per i camini E1 ed E3 con i parametri HCl e HF, considerato che l'attività di recupero effettuata dall'azienda rientra fra quelle previste dal DM 161/02 per il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, in assenza di altri riferimenti normativi e nelle more di uno specifico Decreto che stabilisca i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si ritiene di ridurre i VLE nel punto di emissione connesso con il forno A, in linea con le indicazioni del citato DM 161/02: Polveri: 10 mg/Nmc, TOC: 10 mg/Nmc, HCl: 10 mg/Nmc, HF: 1 mg/Nmc, NOx: 200 mg/Nmc. Si reputa altresì opportuno integrare il QRE con i seguenti metalli.

1) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	Totale 0,05 mg/m ³
2) Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
3) Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
4) Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	Totale da 4) a 13) 0,5 mg/m ³
5) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
6) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
7) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
8) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
9) Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
10) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
11) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
12) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	



GIUNTA REGIONALE

13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	
---	--

Per quanto riguarda i seguenti inquinanti (IPA e diossina), l'Azienda dovrà ricercarli in almeno due autocontrolli. Qualora siano rinvenuti al di sotto dei limiti di rilevabilità, se ne potrà successivamente omettere il monitoraggio. In caso contrario, il monitoraggio dovrà essere ripetuto semestralmente.

1) Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,01 mg/m ³
2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1 ng/m ³

- c. **Entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA l'Azienda è tenuta a presentare uno studio di fattibilità inerente un Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni che monitori i principali inquinanti (fra cui si individuano TOC e HCl).
- d. **Entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA l'Azienda è tenuta ad installare sui filtri a maniche idonei misuratori di pressione differenziale allarmati.

4. Emissioni in acqua.

- a. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di deposito e di carico/scarico carboni attivi esausti devono essere trattate prima dello scarico. L'Azienda, pertanto, è tenuta a realizzare tale modifica **entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA.
- b. Come progetto di miglioramento, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, l'Azienda dovrà installare un sistema di recupero delle acque meteoriche della copertura del capannone 1.
- c. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere separato dagli altri scarichi e deve essere campionabile in maniera autonoma in apposito pozzetto. A tale scopo, l'azienda dovrà inviare un progetto di separazione, da realizzarsi **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA.
- d. La vasca di prima pioggia non deve essere utilizzata per stoccare le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos.
- e. Le acque di lavaggio dei cassoni e dei silos devono essere tenute separate dalle acque meteoriche di dilavamento.
- f. Le cisternette contenenti soda caustica devono essere poste in bacino di contenimento in modo da contenere eventuali sversamenti che non devono poter confluire verso la vasca e la rete fognaria.
- g. L'area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere asservita alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia o, in alternativa, in area coperta e cordolata e dotata di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti accidentali **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA. Qualora tale intervento non fosse attuabile, l'area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere spostata all'interno dei capannoni **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA. Nelle more di quanto previsto per il deposito temporaneo dei rifiuti, **a partire dal rilascio dell'AIA**, si dovranno utilizzare cassoni con coperchio che saranno tenuti normalmente chiusi e, qualora presenti contenitori di rifiuti non chiusi, essi saranno coperti con teli impermeabili.
- h. L'Azienda è tenuta a monitorare le acque di prima pioggia con cadenza almeno quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. L'Azienda è tenuta al rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna di scarico in pubblica fognatura. In merito ai parametri di cui al PMC, i controlli vanno estesi anche ai seguenti analiti:
 - i. Grassi e oli animali e vegetali.
 - ii. Idrocarburi totali.
 - iii. Solventi organici aromatici.
 - iv. Solventi organici azotati.

A titolo precauzionale si ritiene necessario analizzare allo scarico anche i metalli di tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e i solventi organici clorurati.

- i. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia devono essere campionabili in apposito pozzetto. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia deve essere intercettato, in caso di emergenza, all'interno dello stesso pozzetto di campionamento. Dovrà essere predisposto ed installato un pallone otturatore gonfiabile, in caso di eventi eccezionali.
- j. Nelle more della realizzazione del progetto di separazione l'Azienda è tenuta a trattare l'acqua di prima e seconda pioggia attraverso un idoneo volume di carbone attivo.



GIUNTA REGIONALE

5. Emissioni odorigene.
 - a. L'Azienda è tenuta ad inserire nel proprio SGQA un Piano di Gestione e Monitoraggio delle Emissioni Olfattive **entro 9 mesi** dal rilascio dell'AIA, prendendo a riferimento la Delibera n. 38/2018 del SNPA – Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene. Nel report annuale, l'azienda dovrà dare evidenza delle azioni previste e dell'attuazione del Piano.
6. Emissioni sonore.
 - a. L'azienda deve predisporre, nell'ambito del proprio SGQA, un Piano di Gestione del Rumore, che contenga le azioni necessarie a ridurre il proprio impatto acustico, nell'ottica del miglioramento continuo. Le azioni programmate ed attuate dovranno essere contenute nel Report annuale.
 - b. **Entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA l'Azienda dovrà produrre una nuova valutazione di impatto acustico nel rispetto delle indicazioni di ARTA, comprensiva di eventuali proposte di mitigazione, qualora si rendessero necessarie in esito alla valutazione stessa.
7. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.
 - a. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, risulta necessario effettuare:
 - i. La ricostruzione della superficie piezometrica per il primo anno dal rilascio dell'AIA con frequenza trimestrale, corredata dai seguenti dati: giorno di misura, quota piezometro, soggiacenza e conversione in m.s.l.m.m.
 - ii. Riportare su allegato cartografico la superficie piezometrica sovrapposta al layout dell'impianto evidenziando i centri di pericolo.
 - b. Sulla base delle risultanze delle sopra citate indagini, ARTA si riserva di modificare la rete di monitoraggio, i parametri da ricercare nel PMC e le relative frequenze.
 - c. Il campionamento statico potrà essere adottato qualora le modalità di campionamento dinamico risultassero non applicabili.
8. BAT – Best Available Technology.

BATC: BEST AVAILABLE TECHNIQUES Conclusions (BATC) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2018) - Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 208/38 del 17.08.2018.

Horizontal BREFs BEST AVAILABLE TECHNIQUES Conclusion (BATC) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152 del 9.06.2016.

 - a. Considerato che è BAT il recupero termico con l'applicazione di tutte le tecniche di cui alla BAT 48, si ritiene che l'Azienda, **entro 4 anni** dal rilascio dell'AIA, debba presentare un progetto per dare applicazione della BAT 48.
 - b. L'Azienda, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, deve produrre opportuna documentazione tecnica del post-combustore atta a dare evidenza delle condizioni di funzionamento previste dalle BAT ($T > 850^{\circ}\text{C}$ e tempo di residenza di almeno 2 sec) per il trattamento delle emissioni provenienti dal desorbimento di carboni attivi che non contengono sostanze alogenate refrattarie e altri composti organici termoresistenti.
 - c. Si reputa necessario che l'Azienda valuti, **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA, la realizzazione di un punto di campionamento a monte del post-combustore, sia per valutarne l'efficienza di abbattimento, sia per poter determinare la concentrazione delle sostanze organiche alogenate nei fumi in ingresso al post-combustore. La fattibilità della realizzazione di tale presidio sarà verificata con il Distretto ARTA competente.

Art. 5 **RIFIUTI**

1. L'Azienda è autorizzata a trattare i rifiuti nel rispetto del seguente schema.
 - a. Recupero rifiuti (R7):



GIUNTA REGIONALE

- i. **Forno A:** riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti da trattamento di acque reflue e/o di scarico e da adsorbimento di solventi ed altri composti aeriformi.
Codici EER: 150203, 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301*, 191302, 190904.
- ii. **Forno B:** riattivazione termica di carboni attivi esausti derivanti dai processi di potabilizzazione delle acque e/o da processi alimentari.
Codice EER: 190904
- b. Messa in riserva rifiuti (R13):
 - i. **Rifiuti pericolosi Codici EER:** 061302*, 070110*, 070210*, 070310*, 070410*, 070510*, 070610*, 070710*, 190110*, 191301* - Area di messa in riserva: Area 3. Modalità di messa in riserva: big bags.
 - ii. **Rifiuti non pericolosi Codici EER:** 150203, 191302, 190904
2. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere impermeabilizzate, cordolate, dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti e preferibilmente coperte. Qualora scoperte, devono essere asservite alla rete di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia.
3. L'Azienda è tenuta a produrre, **entro 12 mesi** dal rilascio della presente Autorizzazione, uno studio di fattibilità tecnico/economica relativo alla possibilità di realizzare una copertura per le aree di messa in riserva esterne. Tale studio va trasmesso all'A.C. e all'ARTA che avrà cura di esprimere una propria valutazione. In ogni caso i rifiuti in cumuli non potranno essere stoccati **per più di 72 ore** sull'area esterna di messa in riserva; in riferimento a tale aspetto deve essere predisposta una procedura all'interno del proprio SGQA.
4. Per quanto riguarda l'invio del carbone attivo utilizzato per trattare l'acqua meteorica a rigenerazione presso lo stesso stabilimento, si ritiene che tale operazione possa essere effettuata, considerando tale rifiuto alla stessa stregua di un rifiuto prodotto da terzi e recuperato nell'impianto dell'Azienda, nel rispetto della potenzialità autorizzata.
5. L'Azienda è tenuta ad aggiornare, **entro 3 mesi** dal rilascio dell'AIA, la planimetria di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Art. 6

GARANZIE FINANZIARIE

1. La Ditta ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie adeguate ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016, che sono state accettate dal SGRB - dpc026 con nota prot. RA/74819 del 15/03/2018 del SGRB e con scadenza al 29/06/2021.
2. L'Azienda dovrà adeguare, ove necessario, le stesse nella nuova configurazione prima dell'avvio dell'esercizio con le nuove potenzialità.

Art. 7

PRESCRIZIONI

1. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla nota dell'ARTA Abruzzo acquisita al prot. RA/160124 del 20/04/2021 e delle risultanze di cui alla CdS indetta con nota prot. RA/63563 del 19/02/2021, per quanto non integrato e/o modificato dalla presente Autorizzazione.
2. Applicabilità del D. Lgs. 105/15.
Fermo restando quanto dichiarato dall'Azienda circa la non assoggettabilità al D. Lgs. 105/15, si prescrive quanto segue:
 - a. Si ritiene che a partire dal rilascio dell'AIA debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. L'Azienda è tenuta ad effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.
 - b. Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'All. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.
3. Pianificazione Emergenze.



GIUNTA REGIONALE

- a. L'Azienda è tenuta, qualora ne ricorrano le condizioni, ad aggiornare periodicamente: il Piano di Emergenza Interno, il Piano di Emergenza Interno Alluvioni, il Piano di gestione delle Emergenze, il Piano di Evacuazione e la Procedura Emergenze Ambientali.

4. End of waste.

- a. Nelle more che siano emanati regolamenti europei o Decreti che stabiliscano, ai sensi dell'art. 184 ter c. 2 D.Lgs. 152/06, le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, si riportano le verifiche necessarie per determinare l'efficacia della rigenerazione del carbone attivo esausto per consentire di poter stabilire l'effettiva trasformazione dello stesso rifiuto in una materia prima seconda commercializzabile, le quali sono effettuate attraverso:

Tipologia di Intervento	Parametri minimi	Frequenza	Modalità di Registrazione
Analisi chimica attestante l'efficacia della riattivazione	Indice di Iodio Sostanze Volatili	Almeno una per ogni lotto di lavorazione (*)	Registro carboni riattivati

(*) Il numero di analisi è legato alle dimensioni piuttosto variabili di ciascun lotto

- b. I valori da rispettare a valle del processo di riattivazione, indipendentemente dalle eventuali richieste dei clienti, sono:
- Indice di Iodio non inferiore a 250 mg/g;
 - Contenuto in Sostanze Volatili non superiore a 4 %.
- (tale valore tiene conto anche di eventuali composti volatili propri della matrice iniziale)
- c. Le metodiche analitiche da utilizzare per la determinazione dell'Indice di Iodio sono ASTM 4607 oppure AWWA B604 (metodiche standard per i carboni attivi e tra loro equivalenti), mentre per la determinazione della quantità di sostanze volatili contenute nel carbone riattivato la metodica da utilizzare è la ASTM D5382.
- d. Per la validazione di tali metodiche dovranno essere utilizzati campioni standard di carboni attivi e periodicamente i risultati ottenuti dovranno essere confrontati con quelli ottenuti da laboratori esterni accreditati.
- e. Le determinazioni analitiche sui carboni attivi dovranno essere effettuate in continuo durante il processo di riattivazione nel Laboratorio Interno della Ditta e nello stesso laboratorio dovranno essere custodite sia tutte le metodiche utilizzate sia i Registri.
- f. Nei registri dovranno essere riportati i valori medi relativi a ciascun parametro determinato, assieme agli estremi del cliente ed al relativo Numero di Lotto. Il Numero dell'analisi dovrà coincidere in maniera univoca con il Numero di Produzione di quel determinato Lotto di carbone.
- g. L'Azienda dovrà provvedere, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, ad accompagnare ciascun lotto di produzione con la dichiarazione di conformità prevista dalla Linea Guida.
5. In fase di omologa e di verifica di conformità all'omologa dovranno essere verificati, sui carboni attivi in ingresso, i requisiti previsti dal DM 161/02 ovvero, in alternativa, quali siano le caratteristiche del carbone attivo che ne determinano l'accettabilità nell'impianto.
6. Occorre indicare, fra le condizioni di accettabilità, che il tenore di sostanze organiche alogenate espresse come cloro sui carboni attivi in ingresso sia inferiore al 1%.
7. Relazione di Riferimento.
- a. Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, a titolo non esaustivo, si demanda all'Azienda l'adozione dei tutti i necessari accorgimenti relativi a:
- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso, ovvero a doppia camera con monitoraggio dell'intercapedine.
 - Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
 - Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.



GIUNTA REGIONALE

- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
 - L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
 - Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
 - L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
 - Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.
8. Recupero delle acque.
- a. L'Azienda è tenuta a presentare, **entro 12 mesi** dal rilascio dell'AIA, uno studio circa il sistema di utilizzo delle acque di lavaggio.
 - b. L'Azienda deve ispezionare, **con frequenza almeno semestrale**, le vasche adibite a stoccaggio delle acque di processo per verificarne l'integrità. Tale ispezione deve essere inserita nel PMC e ne devono essere registrati gli esiti.
 - c. L'Azienda, **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA, deve installare tutti i contatori utili a calcolare il proprio bilancio idrico, compresi i riutilizzi interni ove possibile.
 - d. La vasca antincendio deve essere tenuta sempre piena e, qualora il livello nella vasca si abbassi, deve essere reintegrato ricorrendo a fonte certa e sempre disponibile.

Art. 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), integrato con le disposizioni di cui al parere dell'ARTA Abruzzo acquisito con nota prot. RA/160124 del 20/04/2021, laddove non integrato dalla presente AIA. L'Azienda dovrà aggiornare il PMC **entro 3 (tre) mesi** dal rilascio dell'AIA con le seguenti indicazioni:
 - a. Riportare e registrare nel PMC le verifiche analitiche mensili condotte dall'azienda sul carbone attivo per verificarne lo stato di saturazione. Nel report annuale l'azienda darà evidenza delle verifiche attuate e delle periodicità adottate per la sostituzione del carbone attivo.
 - b. Si rende necessario acquisire nel PMC i certificati analitici dei campioni di terreno e i certificati analitici delle acque sotterranee.
 - c. Nel PMC delle acque sotterranee dovranno essere inseriti anche gli idrocarburi C<12 (non ricercati nei terreni) e C>12; qualora dovessero evidenziarsi superamenti del parametro C<12 gli stessi andranno ricercati anche nei terreni.
 - d. Aggiornare il PMC per i valori HF ed HCl, per i quali si ritiene opportuno che i VLE vengano ridotti, prendendo a riferimento il DM 161/02, rispettivamente a 1 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.
 - e. L'Azienda deve aggiornare il PMC tenendo conto anche di quanto riportato nella presente AIA. Laddove i dati non sono ancora presenti dovranno essere comunque predisposte le relative sezioni.
2. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 "*Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05*" ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
3. La Ditta dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1° giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia ed al Comune di riferimento, contenente:
 - relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 - eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfezione e derattizzazione dell'area.

Art. 9

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI



GIUNTA REGIONALE

1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 10

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
 - a. Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi.
 - b. Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
 - c. Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti.
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore.
4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento.
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE.
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).
8. Rispettare le indicazioni di cui al parere ARTA in merito:
 - Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo e campionamento.
 - Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione.
 - Cessazione dell'attività.
 - Report degli autocontrolli.

Art. 11

EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per quanto non integrato e/o modificato dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale si rimanda al parere dell'ARTA Abruzzo acquisito con nota prot. RA/160124 del 20/04/2021 ed allegato alla presente.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data della presente Autorizzazione e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate, fermo restando quanto stabilito all'Art.2 punto 2).

Art. 12

PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 13

COMUNICAZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO



GIUNTA REGIONALE

1. L'azienda deve comunicazione senza ritardo e comunque **entro otto (8) ore** dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
2. Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, ripristinare il normale funzionamento nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre 48 ore**.
3. In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente.
4. I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli Enti, le azioni intraprese.

Art. 14

COMUNICAZIONI IN CASO DI DISMISSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia.
2. Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.
3. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.
5. Tale piano deve essere inviato alle autorità competenti fra cui:
 - Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Pianificazione e Programmi;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente;
 - Autorità Competente per l'AIA.

Art. 15

CONTROLLI ARTA

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i.
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 16

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA L'Azienda redigerà un Piano di Emergenza Interno Alluvioni.
2. In caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni, l'Azienda deve procedere alla fermata in sicurezza del trattamento nei minimi tempi tecnici necessari, in modo da interrompere l'emissione.
3. L'Azienda deve adottare modalità di monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento, preferibilmente automatiche, in modo da rilevare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Art. 17

ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO



GIUNTA REGIONALE

1. Sono parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
 - a. ALLEGATO A – Parere ARTA Abruzzo (acquisito con nota prot. RA/160124 del 20/04/2021).
 - b. ALLEGATO B – QRE aggiornato ad aprile 2021.

Art. 18

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, alla SICAV S.p.A. per il tramite del SUAP territorialmente competente.
2. Il provvedimento viene trasmesso alla SICAV S.p.A., al Comune di Gissi (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. Distretto Sub Provinciale San Salvo-Vasto, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB – dpc026 con Codice d'installazione: **IPPC-CH-018** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva.
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio – Ambiente, via Catullo n. 2, 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)


[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo)

[Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 778DD3799EDDEAD2A92C3368CE1BDAC3B57B3255BC02EB6110D46B938FF7D0CC

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Dipartimento DPC026/116

Data determinaData determina 12/05/2021

Progressivo 5740/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAERX80-59387

PASSWORD ILd0q

DATA SCADENZA 12-05-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

